



COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO
PROVINCIA DI MILANO

COPIA

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COM.LE
N. 10 DEL 30/01/2018**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO DI IMPOSTA 2018. CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica

L'anno 2018 addì 30 del mese di Gennaio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati convocati alla seduta il Sindaco e i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Villa Alberto	Sindaco	SI
Maida Simone	Consigliere	NO
Radaelli Carla	Consigliere	SI
Lobosco Antonio Rocco	Consigliere	SI
Di Rito Giuliana	Vice Sindaco	SI
Giardina Salvatore	Consigliere	SI
Marchesi Angelo Enrico	Presidente del Consiglio Comunale	SI
Ambrosoni Marco	Consigliere	SI
Paolino Silvana	Consigliere	SI
Fiocchi Chiara	Consigliere	SI
Fondrini Filippo	Vice Presidente Consiglio Comunale	SI
Maggioni Daniela	Consigliere	SI
Monti Manola Ottavia	Consigliere	SI

Consiglieri Presenti n. 12 - Consiglieri Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale - *Dott. Macri Mariagrazia*
Essendo legale il numero degli intervenuti,
il Sig. Marchesi Angelo Enrico
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO DI IMPOSTA 2018. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Il Presidente del Consiglio legge il punto n. 10) iscritto all'o.d.g. e passa la parola all'Assessore alla partita – Berneri Appio per l'illustrazione dell'argomento.

Alle ore 21.07 il Cons. Lo Bosco A.R. rientra nell'aula consiliare. Presenti 12 – assenti 1 (Maida S.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art.13 del D.L. n.201/2011, e s.m.i., il quale ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili con il D.L. n.201/2011;

VISTO l'art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;

DATO ATTO CHE il precitato comma 639 recita: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;*

VISTI i successivi commi da 640 a 702 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che disciplinano le diverse componenti del tributo;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale relativo all'Imposta Municipale Unica (IMU), approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 25/09/2012 e successivamente modificato dalla deliberazione di C.C. n. 8 del 29/04/2014 e dalla deliberazione di C.C. n. 4 del 12/04/2016;

RICHIAMATI:

-il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge 228/2012 che riserva allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

- la circolare n.5/DF del 28/03/2013 con la quale il Ministero ha precisato che, data la riserva statale, gli Enti, limitatamente agli immobili classificati nel gruppo catastale D, potranno solamente aumentare l'aliquota base e non ridurla, ovvero per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D l'aliquota minima da applicare è 0,76% (non riducibile);

EVIDENZIATO che ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 NON si applica :

- all'abitazione principale e alla pertinenza della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011;
- agli altri casi sempre disciplinati ai commi 707/708 dell'art. 1 della legge 147/2013;

RICHIAMATO l'art.9-*bis* della Legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n.47, che ha disposto che *a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;*

PRESO ATTO di quanto disposto all'art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, conv. nella Legge n. 124/2013;

CONSIDERATO che dal combinato disposto dal D.L. n.201/2011, e successive modificazioni, e dalla Legge n.228/2012, le aliquote base previste sono le seguenti:

- 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,2% l'aliquota base, aliquota applicabile solo per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze ammesse classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 0,76% per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, con possibilità di incrementare dello 0,3% l'aliquota di base;
- 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,3% l'aliquota di base;

CONSIDERATO che la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e pertinenze di legge è fissata in €.200,00;

EVIDENZIATO che il comma 677 della legge finanziaria 2014 stabilisce che *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.[...]"*;

DATO che atto le stime sul gettito IMU 2018 sono state elaborate dall'Ufficio Tributi dell'Ente;

CONSIDERATO CHE l'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la formazione del bilancio;

VISTE le aliquote e le detrazioni IMU relative all'anno d'imposta 2017;

RITENUTO, sulla base delle suddette stime predisposte dall'Ufficio tributi comunale e dell'analisi dello schema di bilancio e delle previsioni di spesa, di confermare per l'anno di imposta 2018 le seguenti **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria:

Tipologia immobile	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	0,4%

classificate nelle categorie catastali A1/-A/8-A/9	
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art.10 del regolamento per l'applicazione dell'IMU e classificate nelle categorie catastali A1/-A/8-A/9	0,4%
Unità immobiliari e pertinenze ammesse, concesse in comodato ad uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale	0,76%
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori	0,76%
Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale	0,76%
Aree fabbricabili	0,95%
Terreni agricoli (privi dei requisiti per poter fruire dell'esenzione)	0,95%
Altri immobili	0,95%

RITENUTO inoltre di confermare, per le medesime motivazioni, per l'anno di imposta 2018 le seguenti **detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 2 del citato D.L. n. 201/2011, per le categorie A/1, A/8 e A/9:

- Detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale, classificata nella categoria catastale A/1, A/8, A/9, e comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie, classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
- Detrazione di euro 200,00- per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art.10 del vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- Detrazione di euro 200,00- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

CONSIDERATO altresì:

- il vigente sistema di alimentazione e distribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale;
- che le aliquote come sopra determinate sono necessarie per garantire gli equilibri di bilancio;

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2017, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno di imposta 2018 ammonta a €1.160.000,00- al netto delle trattenute di €155.576,39- a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

RICHIAMATO l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della

nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 29.11.2017 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018 e, contestualmente, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino a detta data;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 , 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ((Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parita' di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote)). Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l'articolo 42 recante le competenze del Consiglio Comunale, lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DATO CORSO ad ampia discussione con l'intervento dei Consiglieri di Minoranza e Maggioranza, come da registrazione digitale della seduta agli atti;

Il Presidente del Consiglio procede e pone in votazione il punto, come segue:

Presenti n. 12 consiglieri di cui votanti n. 11 (per l'astensione del Cons. Monti M.O. del gruppo di minoranza "Movimento 5 stelle");

con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (espressi dai Cons. Fiocchi C., Fondrini F. e Maggioni D. del gruppo di minoranza "Chiara Fiocchi Sindaco – Governa il futuro"), legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

2. DI CONFERMARE, per le motivazioni in premessa, per l'anno di imposta 2018 le seguenti **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria IMU:

Tipologia immobile	Aliquota fissata dal Comune
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1/-A/8-A/9	0,4%
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art.10 del regolamento per l'applicazione dell'IMU e classificate nelle categorie catastali A1/-A/8-A/9	0,4%
Unità immobiliari e pertinenze ammesse, concesse in comodato ad uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale	0,76%
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori	0,76%
Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale	0,76%
Aree fabbricabili	0,95%
Terreni agricoli (privi dei requisiti per poter fruire dell'esenzione)	0,95%
Altri immobili	0,95%

3. DI CONFERMARE, per le motivazioni in premessa, per l'anno di imposta 2018 le seguenti **detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 2 del citato D.L. n. 201/2011, per le categorie A/1, A/8 e A/9:

- Detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale, classificata nella categoria catastale A/1, A/8, A/9, e comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie, classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7;

- Detrazione di euro 200,00- per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art.10 del vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- Detrazione di euro 200,00- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

4. DI STIMARE in €1.160.000,00- il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €155.576,39- a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

6. DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Gestione risorse del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresi l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, c. 13 bis e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. e la pubblicazione per via telematica della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

7. DI ALLEGARE la deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018/2020 in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la richiesta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, dà corso alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della richiesta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00;

ESSENDO presenti n. 12 consiglieri di cui votanti n. 11 (per l'astensione del Cons. Monti M.O. del gruppo di minoranza "Movimento 5 stelle");

con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (espressi dai Cons. Fiocchi C., Fondrini F. e Maggioni D. del gruppo di minoranza "Chiara Fiocchi Sindaco – Governa il futuro"), legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO DI IMPOSTA 2018. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/01/2018

Il Responsabile di Settore
rag. Piero Comensoli

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/01/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Piero Comensoli

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Marchesi Angelo Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Macrì Mariagrazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, certifico che copia della presente deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 08/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Macrì Mariagrazia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. il 30/01/2018

Addì 08/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Macrì Mariagrazia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
